

**“CONVENZIONE TRA L’UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO E
PER L’ACCOGLIENZA E IL REINSERIMENTO SOCIALE DI DONNE IN CONDIZIONE DI
FRAGILITA’ DAL 15/03/2024 AL 14/03/2025”**

L’anno _____ addì _____ del mese di _____

Tra

- **UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO**, in persona del Responsabile del, Dr.ssa, domiciliata presso la sede in Via Giardini n. 15

anche solo “Unione” o “Ente affidante”
o “Amministrazione procedente”

e

- _____ (**di seguito solo Associazione**), in persona del legale rappresentante _____, con sede dell’associazione a _____ alla via _____ n. _____ (CAP _____), C.F. _____ iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato con il numero n. _____ del _____

anche solo “Ente Attuatore Partner” o “EAP”

* * *

Premesso che:

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, in data _____, il Servizio Sociale Associato, in esecuzione della determina n. _____ del _____ ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell’APS/ODV, cui affidare le attività ivi indicate, mediante sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 56 d. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo settore (in avanti anche solo “CTS”).

Richiamati

- la Determinazione n. _____ del _____ di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione delle APS e delle ODV interessate a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica [**Allegato n. 1**];
- l’Avviso pubblicato dal Servizio Sociale Associato e UDP in data _____ di indizione della procedura finalizzata alla stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 56 CTS [**Allegato n. A**];
- il verbale della Commissione per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché per valutazione delle proposte pervenute all’Amministrazione – entro il termine previsto dall’Avviso nell’ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica [**Allegato n. B**];
- la Determinazione n. _____ del _____ di conclusione del procedimento [**Allegato n. C**].

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – auto dichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;

- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n. 29/2004;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 3 del 13/4/2023;
- il Piano Sociale-Sanitario, approvato con delibera assembleare n. 120 del 12/07/2020;
- il Piano di Zona Distrettuale per la salute e per il benessere sociale, approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 14 del 16.07.2018 avente ad oggetto "Accordo di Programma per l'adozione del Piano di Zona della Salute e del Benessere Sociale del Distretto del Frignano 2018-2020 in attuazione della Legge Regionale 12 Marzo 2003 N. 2. Provvedimenti";

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

1.1) Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta progettuale, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento di indirizzi (DI) posto a base della procedura ad evidenza pubblica.

1,2) A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

1.3) L' EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività affidate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.4) In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

2.1) La presente convenzione ha validità dal 15/03/2024 al 14/03/2025, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo previo consenso dell'Ente Attuatore di Terzo Settore e adozione di apposito provvedimento amministrativo da parte dell'Unione.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (anche eventuale personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, operanti a qualunque titolo individuate nella propria proposta progettuale **[Allegato "A.2"]**).

3.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Avviso l'Unione metterà a disposizione dell'EAP:

- a) € 9.125,00 quale importo massimo annuo a titolo di rimborso delle spese sostenute;

3.3.) A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse messe a disposizione, **costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA**, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall'EAP.

4.2) Il personale dell'EAP, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica sarà – oltre al legale rappresentante dell'EAP – il referente per i rapporti con l'EAP, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'EAP si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) L'EAP è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Unione con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici dell'Unione, l'EAP provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2) L'EAP è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'Unione è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

5.3) A garanzia dei rischi connessi alle attività previste dalla presente convenzione, l'Ente Attuatore Partner ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione:

- n. _____ rilasciata da Assicurazione _____ a garanzia e copertura dei:

a) danni involontariamente arrecati a terzi dall'EAP, ovvero da suoi dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività a qualunque titolo, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Detta copertura (**RCT**) dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori ad **€ 2.000.000,00** per sinistro, **€ 1.000.000,00** per persona, ed **€ 1.000.000,00** per danni a cose, e prevedere tra le altre condizioni anche l'assicurazione delle seguenti specifiche previsioni:

- i danni subiti o procurati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'EAP, che partecipino all'attività previste ed oggetto del contratto a qualsiasi titolo (soci, volontari, collaboratori, ecc.), che deve pertanto devono assumere la qualifica di terzo e di assicurato, e venire assicurata la loro responsabilità civile personale;
- la conduzione di locali, strutture, attrezzature e beni necessari all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione,

- i danni a cose di terzi in consegna e/o custodia (con massimale non inferiore ad € 15.000,00 per sinistro); L'Unione è considerata "terza" a tutti gli effetti.

b) Qualora l'EAP si avvalga di personale subordinato, parasubordinato, o comunque garantito dall'assicurazione obbligatoria INAIL per la esecuzione delle attività oggetto del contratto:

Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (**RCO**), per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (intendendosi per tali anche i prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali l'EAP si avvalga per l'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto.

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale garantito non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona.

Art. 6 – (Sostegno pubblico per la realizzazione degli interventi)

6.1) L'importo complessivo massimo annuo a titolo di rimborso, riconosciuto all'EAP per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione, è stabilito in € 20.800,00 e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- A CADENZA: l'associazione dovrà presentare – al termine del periodo oggetto di rendicontazione – nota spesa adeguatamente documentata delle spese sostenute imputabili alle attività convenzionate; l'Amministrazione procedente provvederà al rimborso dopo aver verificato la coerenza delle spese rendicontate con quelle ammesse a rimborso;

6.2) L'EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a _____, avente le seguenti coordinate IBAN:

Banca _____
IBAN _____

6.3) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato, ove applicabili.

6.4) Sono rimborsabili, in relazione all'incidenza del rapporto convenzionale, di cui al presente atto, rispetto all'attività complessiva dell'ETS e nei limiti dell'importo massimo rimborsabile riportato al precedente articolo 3, i seguenti costi:

- Spese direttamente imputabili al progetto, necessarie al funzionamento dell'alloggio limitati alla quota parte imputabile direttamente alle attività oggetto della convenzione (pro quota canoni di locazione, spese condominiali, utenze, ecc. comprese le eventuali spese di manutenzione ordinaria a carico del locatario);
- costi lordi del personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali direttamente impiegati nelle attività progettuali con relativi giustificativi, limitati alla quota parte imputabile direttamente alle attività oggetto della convenzione;
- polizze assicurative del personale volontario impegnato nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione (responsabilità civile verso terzi, infortuni e malattie e ogni altra spesa assicurativa connessa all'attività convenzionata);
- spese dirette documentate sostenute dai volontari e dal personale dipendente o incaricato relative ad attività di cui alla presente convenzione (es.: carburante per uso vettura, trasporto mezzi pubblici, ecc.);
- eventuali altre spese strettamente pertinenti al progetto, successivamente individuate, e approvate dall'Amministrazione;
- costi indiretti limitati alla quota parte imputabile direttamente alle attività oggetto della convenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: utenze, cancelleria, spese postali e telefoniche, spese di personale

dipendente impiegato dall'associazione per funzioni amministrative e di coordinamento, spese per acquisto di attrezzature, terraglie per l'accoglienza degli utenti, eventuali arredi ed elettrodomestici ad uso comune ecc...);

L'Unione si impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del comma precedente, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa. La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall'Associazione all'Unione con cadenza trimestrale nelle scadenze previste;

Art. 7 – (Divieto di cessione)

7.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Unione. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

7.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'Unione le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

8.1) L'Unione, in attuazione degli articoli 92 e 93 CTS assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, che è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

9.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, l'EAP assume la qualifica di responsabili del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo all'Unione.

9.2) Responsabile del trattamento per l'EAP è il

Art. 10 – (Inadempienze e penali)

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'Unione si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'EAP può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'Unione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

10.2) La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

· per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l'EAP si è impegnato ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € 50,00 a max € 500,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

10.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda l'Unione nell'Avviso pubblicato, mentre per l'EAP nella domanda di partecipazione.

Art. 11 – (Risoluzione)

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave

inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'EAP l'Unione liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando l'EAP si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, ove applicabile;
- violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;
- mancata rendicontazione, ai sensi del precedente art. 6.

11.2) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Unione, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – (Rinvii normativi)

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 – (Controversie)

13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Modena.

Art. 14 – (Allegati)

14.1) La presente convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

Allegati

- ... - determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica (all.to 1)
- ... – Avviso pubblico (all.to A)
- ... – Verbali dei lavori della Commissione di valutazione (all.to B)
- – Determina di conclusione del procedimento (all.to C)
- ... - Proposta progettuale (all.to A.2)

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

(_____)

(_____)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti

=====

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.